

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**SEZIONE LAVORO CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto - Presidente

Dott. MANCINO Rossana - Consigliere Rel.

Dott. CAVALLARO Luigi - Consigliere

Dott. GNANI Alessandro - Consigliere

Dott. SOLAINI Luca - Consigliere

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 15008-2021 proposto da:

Ri.Ro., elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell'avvocato ES.FE.MO., che la rappresenta e difende;

- ricorrente -

**contro**

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CL.PU., MA.MA., PA.CI.;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 2347-2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 01-12-2020 R.G.N. 3400-2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18-01-2024 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO.

### **RITENUTO CHE**

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d'appello di Roma ha confermato la decisione di prime cure che aveva rigettato la domanda dell'attuale ricorrente volta ad ottenere l'assegno sociale, per avere rinunciato all'assegno di mantenimento, in sede di separazione consensuale, e dopo solo un mese presentato all'INPS la domanda per il riconoscimento della provvidenza; in particolare, la Corte romana rimarcava, che, nella specie, l'ex coniuge della ricorrente percepiva più trattamenti pensionistici ed entrambi continuavano a convivere nella originaria casa coniugale con chiara incidenza favorevole sull'entità degli introiti di cui lo stesso mensilmente disponeva;
2. avverso tale sentenza ricorre Ri.Ro., con un motivo, ulteriormente illustrato con memoria, cui resiste l'INPS con controricorso;
3. l'Ufficio del Procuratore generale non ha rassegnato conclusioni scritte;

### **CONSIDERATO CHE**

4. con il motivo di ricorso la ricorrente si duole di violazione di legge per avere la Corte di merito escluso lo stato di bisogno per il diritto all'assegno sociale sul presupposto, secondo l'interpretazione fatta propria nella sentenza impugnata, di non essersi la parte attivata nei confronti del soggetto economico su cui grava uno specifico obbligo di solidarietà nascente dal vincolo familiare, prima di rivolgersi alla solidarietà generale;
7. il ricorso è da accogliere;
8. questa Corte ha già affermato (fra le altre, Cass. n. 14513 del 2020, n. 33513 del 2023) che il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale L. n. 335 del 1995, ex art. 3, comma 6, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall'assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato, e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno;

9. in particolare, si è affermato (Cass. n. 24954 del 2021) che il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, senza che assuma rilevanza la mancata richiesta, da parte dell'assistito, dell'importo dovuto dall'ex coniuge a titolo di assegno divorzile, non essendo previsto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole;

10. in ogni caso, il riferimento contenuto nell'art. 3 della legge n.335-1995 cit., ai redditi effettivamente percepiti, non implica che il legislatore abbia, per ciò solo, inteso legittimare comportamenti posti in essere per dar luogo ad una situazione sulla quale fondare il diritto reclamato, per cui l'eventuale intento fraudolento dev'essere oggetto di accertamento giudiziale, nel rispetto degli oneri circolari di allegazione e deduzione (per tutte, v. Cass.,Sez.Un., n. 11353 del 2004);

11. conseguentemente, la sentenza impugnata che non si è conformata ai predetti principi va cassata e, per essere necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa va rinviata alla stessa Corte d'appello, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità;

#### **P.Q.M.**

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18 gennaio 2024.

Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2024